



COMUNE DI MELICUCCO

« Città Metropolitana di Reggio Calabria »

OGGETTO: VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA "C" - POSIZIONE ECONOMICA "C1"

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 11.30 in Melicucco, nella Sede Municipale, ufficio segreteria, si è riunita la Commissione esaminatrice del bando di selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n° 1 posto con contratto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore AMMINISTRATIVO-CONTABILE - Categoria "C" - posizione economica "C1".

Sono presenti i Sigg.

- Presidente: Avv. Giuseppe Cleri - Segretario Generale del Comune di Melicucco;
- Componente: Dott. Osvaldo Priolo - Responsabile Area Amministrativa - Affari Generali del Comune di Anoaia.
- Componente e Segretario verbalizzante: D.ssa Anna Giancotta - Responsabile Area Amministrativo-Finanziaria del Comune di Melicucco;

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti.

La Commissione preliminarmente acquisisce i seguenti atti:

- Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici Comunali
- Delibera G.C. n. 18/2021 relativa alla nomina della commissione
- Determinazione dirigenziale n° 614 R.G. del 09/11/2020 di indizione della procedura concorsuale;
- Avviso di Selezione;
- Determinazione n° 20/2021 relativa all'ammissione/esclusione dei concorrenti;

Visti i provvedimenti di cui sopra che anche se non allegati al presente verbale si intendono come parte integrante e sostanziale.

La commissione prende quindi atto:

- della legalità della composizione e della nomina della stessa;
- che tutti gli atti endoprocedimentali preliminari e costitutivi del concorso di che trattasi sono stati esperiti in conformità al vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi

Visto il D.L. 01/04/2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 2021, n. 79, ed in particolare il Capo III "Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" che all'art. 10. Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, in vigore dal 1 aprile 2021, prevede quanto segue:



1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle ; assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. In caso di eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il massimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la contestuale valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme e modalità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 101, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2020, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio contribuisce alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, e la tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Restano invariati gli esiti già espletati, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un nuovo componente pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle domande. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle procedure concorsuali nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del C.D. Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».

I componenti della commissione così costituita a questo punto, prendono atto dell'elenco degli ammessi, per un totale di n. 57 partecipanti, al fine della verifica d'insussistenza di cause d'incompatibilità generali e di cause speciali d'incompatibilità tra i componenti. Ciascun componente rende, quindi la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti ammessi, e dei componenti della commissione esaminatrice ai sensi del art. 51 e 52 C.P.C. e che non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico.

La commissione ritiene, pertanto, che ricorrendo le condizioni igienico-sanitarie, la procedura concorsuale possa svolgersi in presenza, presso i locali preventivamente individuati dall'A.C. ovvero presso l'auditorium comunale del Comune di Rosarno, risultando agli atti l'autorizzazione al relativo uso ai fini concorsuali.

Per ciò che concerne le valutazioni inerenti le prove di esame, la commissione ne stabilisce le modalità, tenendo conto, di quanto previsto nel bando di concorso e di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.L. 01/04/2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

In particolare, poiché il bando della presente procedura concorsuale è stato pubblicato prima della data di entrata in vigore del D.L. 44/2021, si ritiene, atteso che non è stata svolta alcuna attività, che possa espletarsi una sola prova scritta e una prova orale, per come previsto dall'art. 10 comma 3 del D.L. 01/04/2021, n. 44.

Le prove concorsuali si svilupperanno per come segue:

- una prova scritta a contenuto teorico pratico, che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato propedeutico al risultato.
- una prova orale nella quale si procede, attraverso colloquio sulle materie indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza del candidato, il suo modo di esporre ed altri aspetti relazionali. È altresì prevista la verifica della conoscenza di una lingua straniera e l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il punteggio complessivo viene assegnato per come segue:

- Valutazione titoli: max punti 20
- Valutazione prova scritta: max punti 30
- Valutazione prova orale: max punti 30

Si riporta quanto previsto dal bando di concorso:

1. TITOLO DI STUDIO

*Punti 6,00 in proporzione alla votazione finale del diploma.
Diploma quinquennale di scuola superiore di secondo grado.*

2. TITOLI DI SERVIZIO

Punti 1,5 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 10 punti

Servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (a tempo parziale valutato con criterio di proporzionalità), reso nella categoria o profilo professionale identico o superiore del posto messo a concorso. Il servizio reso in categoria o profilo professionale inferiore a quello del posto messo a concorso è calcolato al 10%. Nell'ambito della presente categoria dei titoli, è valutato esclusivamente il servizio reso presso gli enti locali e le pubbliche

amministrazioni comprese nell'art. 1, c. 2, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. È oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza del bando concorsuale o dell'avviso di selezione, tenendo conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3. TITOLI VARI

Il punteggio massimo assegnabile è di complessivi punti 2.

I titoli vari ricomprendono:-

- a) gli attestati di profitto e/o di frequenza/iscrizione (anche in modalità online - webinar), conseguiti al termine di corsi di formazione e riqualificazione, perfezionamento ed aggiornamento, relativi a materie attinenti alle funzioni da assolversi, di cui all'art. 1 "competenze ed attività" ovvero contabilità, diritto degli enti locali, anticorruzione e trasparenza, informatizzazione P.A., protezione e trattamento dati, procedure amministrative e contabili, notificazione atti amministrativi e tributari, semplificazione e digitalizzazione P.A., con esclusione delle forme seminari. Gli attestati verranno valutati solo ed esclusivamente se documentati da attestazione/certificazione a nome del candidato e rilasciati da enti/centri/istituti di formazione per pubblica amministrazione. Saranno valutati esclusivamente gli attestati con durata pari o superiore ad ore una e mezza, nonché a giornata di formazione. Per ciascun attestato di tali durate ed alle suindicate caratteristiche saranno assegnati 0,03 punti. Per i corsi concernenti materie differenti da quelle suindicate, ma comunque rientranti nel profilo amministrativo-contabile, il punteggio è ridotto del 50%.
- b) Sono, altresì, da valutare, purché attinenti alle medesime discipline:
 - 1) le abilitazione/qualificazioni professionali/registrazioni a banche dati/registri per esperti p.a.;
 - 2) gli incarichi professionali, con riguardo all'entità e qualità della prestazione resa.Per i suddetti punti b1) e b2), saranno assegnati 0,10 punti per ogni tipo di abilitazione e/o incarico professionale attinente alle materie di cui all'art. 1 del presente bando.
- c) Le pubblicazioni a stampa editoriale, quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri elaborati, anche su riviste online, devono essere presentate in originale a stampa o in copia e sono valutate soltanto se attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto del presente bando, comunque, evidenzino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso; ove la pubblicazione rechi il contributo di più autori, la parte curata dal candidato deve essere chiaramente individuata o individuabile nel contesto della pubblicazione stessa. Per ciascuna pubblicazione saranno assegnati 0,10 punti. Per pubblicazioni concernenti materie differenti da quelle suindicate il punteggio è ridotto del 50%.

4. CURRICULUM PROFESSIONALE

Il punteggio massimo assegnabile è di complessivi punti 2.

Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato, nel corso della propria vita lavorativa, dal quale si evidenziano capacità ed attitudini professionali del candidato stesso in relazione alla posizione professionale posta a concorso.

Il curriculum deve essere sottoscritto dal concorrente ed è valutato solo se evidenzia un valore professionale aggiunto rispetto ai titoli documentati e se corredato e supportato da idonea documentazione.

Nella presente categoria verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- 1) Attività di formazione/docenza, effettuata presso enti locali, in corsi di abilitazione esclusivamente completi di esame di abilitazione/qualificazione al termine, nelle discipline di cui all'art. 1 del presente bando.
Per ciascuna attività di formazione saranno assegnati 0,50 punti (per attività di formazione concernenti materie differenti da quelle suindicate, ma comunque con esame di abilitazione al termine, il punteggio è ridotto del 50%).
- 2) Collaborazioni presso pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo, esclusivamente per periodi non inferiori a 12 mesi e conclusi con giudizio valutativo della prestazione; per ogni collaborazione verranno assegnati i seguenti punteggi:
 - a) giudizio sufficiente _____ punti 0,10
 - b) giudizio buono _____ punti 0,20
 - c) giudizio ottimo _____ punti 0,30
 - d) giudizio distinto o lodevole _____ punti 0,40

COM. 1/2021

3) Attività di partecipazione, presso Enti pubblici, alla redazione di strumenti di programmazione (piani anticorruzione/informatizzazione) svolti nell'ambito di specifiche consultazioni pubbliche alle quali il candidato abbia partecipato e la cui proposta è stata presa in considerazione nel documento approvato.

Per ciascuna attività saranno assegnati 0,50 punti.

La commissione ritiene di integrare i punteggi prevedendo il punteggi odi 0,50 per il possesso della laurea magistrale e/o specialistica.

Ogni prova si intende superata se conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

Fermo rimanendo la valutazione della commissione sopra richiamata, la prova orale si intende definitivamente superata, con l'accertamento dell'uso delle apparecchiature informatiche e la conoscenza della lingua straniera.

Diario della prova scritta

La commissione espletati gli atti di cui in premessa, determina la data della prova scritta: 27 maggio 2021 presso l'auditorium comunale del Comune di Rosarno.

Termine del procedimento concorsuale.


La Commissione preso atto della data di effettuazione della prima prova scritta, definisce come termine ultimo di conclusione del procedimento concorsuale il 15/10/2021, da pubblicarsi all'albo pretorio del comune.

Espletate le incombenze sopra precisate la Commissione all'unanimità determina di riconvocarsi per la data fissata per la prova scritta, per procedere alla formazione degli atti propedeutici al concorso di che trattasi.

La presente seduta termina alle ore 12.00

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE/ SEGRETARIO 



COM. 1/2021